



Direzione Marittima di Genova

Decreto n. 354, in data 24 dicembre 2012.

Il Direttore Marittimo di Genova,

- Visto** il dispaccio prot. n. 16651 DIV3 M_TRA/POR TI, in data 21.12.2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto le tariffe per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali per il biennio 2013 e 2014, in vigore dal 1° gennaio 2013;
- Visto** l'art. 91 del Codice della Navigazione;
- Visti** gli artt. 121 bis, 130, 132, 133 e 134 del Regolamento per la esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);
- Visto** il proprio Decreto n. 485, in data 27 dicembre 2010 relativo alle tariffe di pilotaggio per il "porto di Savona – rada di Vado Ligure" per gli anni 2011 e 2012;

Decreta

Articolo 1

Sono rese esecutive le seguenti tariffe determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il servizio di pilotaggio nel porto di **Savona**:

A) Tariffe Porto di Savona

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
0 - 500		100,18
501 - 1.000		129,87
1.001 - 2.000		165,80
2.001 - 3.500		210,01
3.501 - 5.000		263,21
5.001 - 7.000		345,43
7.001 - 10.000		414,50
10.001 - 15.000		546,47
15.001 - 20.000		660,45
20.001 - 25.000		758,55
25.001 - 30.000		815,20
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		100,18

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (No S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
0 - 500		120,69
501 - 1.000		156,47
1.001 - 2.000		199,76
2.001 - 3.500		253,03
3.501 - 5.000		317,12
5.001 - 7.000		416,17
7.001 - 10.000		499,39
10.001 - 15.000		658,38
15.001 - 20.000		795,71
20.001 - 25.000		913,91
25.001 - 30.000		982,16
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		120,69

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
0 - 500		81,42
501 - 1.000		105,55
1.001 - 2.000		134,76
2.001 - 3.500		170,69
3.501 - 5.000		213,93
5.001 - 7.000		280,74
7.001 - 10.000		336,89
10.001 - 15.000		444,14
15.001 - 20.000		536,78
20.001 - 25.000		616,51
25.001 - 30.000		662,55
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		81,42

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
0 - 500		28,32
501 - 1.000		38,00
1.001 - 2.000		52,50

B) Tariffe rada di Vado Ligure

1. Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
0 - 500		163,71
501 - 1.000		186,21
1.001 - 2.000		207,36
2.001 - 3.500		283,08
3.501 - 5.000		378,57
5.001 - 7.000		501,36
7.001 - 10.000		652,09
10.001 - 15.000		899,71
15.001 - 20.000		984,96
20.001 - 25.000		1.062,73
25.001 - 30.000		1.148,00
30.001 - 40.000		1.231,20
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		128,23

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (No S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
0 - 500		197,23
501 - 1.000		224,35
1.001 - 2.000		249,82
2.001 - 3.500		341,05
3.501 - 5.000		456,10
5.001 - 7.000		604,04
7.001 - 10.000		785,64
10.001 - 15.000		1.083,97
15.001 - 20.000		1.186,68
20.001 - 25.000		1.280,38
25.001 - 30.000		1.383,11
30.001 - 40.000		1.483,36
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		154,49

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
0 - 500		133,05
501 - 1.000		151,34
1.001 - 2.000		168,53
2.001 - 3.500		230,07
3.501 - 5.000		307,68
5.001 - 7.000		407,47
7.001 - 10.000		529,99
10.001 - 15.000		731,23
15.001 - 20.000		800,52

20.001 - 25.000	863,73
25.001 - 30.000	933,03
30.001 - 40.000	1.000,65
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000GT	104,22

1.4 Per l'assistenza del pilota alla messa in opera ed alla rimozione del "preventer-wires" al campo boe SARPON, è dovuto il 50% della tariffa base senza alcuna maggiorazione.

2. Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
0 - 500		59,34
501 - 1.000		68,22
1.001 - 2.000		72,30

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
2.001 - 3.500		57,29
3.501 - 5.000		75,72
5.001 - 7.000		99,58
7.001 - 10.000		130,28
10.001 - 15.000		179,40
15.001 - 20.000		195,76
20.001 - 25.000		212,14
25.001 - 30.000		228,50

3. Servizio reso a bordo:

3.1 Per le navi traghetto passeggeri "TR (ro-ro) - TP":

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base 2013-2014	€
0 - 500		57,29
501 - 1.000		65,48
1.001 - 2.000		72,30
2.001 - 3.500		98,91
3.501 - 5.000		133,01
5.001 - 7.000		175,99
7.001 - 10.000		227,83
10.001 - 15.000		315,13
15.001 - 20.000		344,47
20.001 - 25.000		372,44
25.001 - 30.000		401,76
30.001 - 40.000		431,09
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT		45,02

NOTE:

- 1 - I valori di stazza in G.T. fanno riferimento a quelli di "stazza lorda internazionale" come risultano dal relativo certificato rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969.
2. - Per le navi non dotate di detto certificato il valore della stazza lorda (G.T.) deve essere determinato come segue:
 - 2.1 - applicando la formula "R.I.Na" - $G.T. = K 1 V$, dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ (valore da rilevare dal Libro Registro R.I.Na - Col. 2) e $K 1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V$;
 - 2.2 - qualora non fosse possibile l'applicazione della formula "R.I.Na" a causa dell'irreperibilità dei dati in essa ricompresi, dovrà farsi riferimento alla formula "IMO" :

$$GT = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella :

VE	A
Fino a 400	0,58
1000	0,43
5000	0,35
10000	0,34
25000	0,33
50000	0,32
100000	0,31
150000	0,30
200000	0,29
250000 e oltre	0,28

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per le prestazioni di pilotaggio in entrata, in uscita e per quelle relative ai movimenti all'interno del porto.

Articolo 3

Alle navi traghetto si applicano le tariffe di cui al precedente articolo 1 facendo riferimento al valore della stazza lorda (G.T.) (risultante dal certificato internazionale di stazza o calcolata con una delle formule suddette) corretto con l'applicazione dei sottoindicati coefficienti:

- | | |
|--|------|
| a) - Traghetti passeggeri
(Passeggeri Ro-Ro Cargo Ferris) | 0,75 |
| b) - Traghetti merci
(Ro - Ro Cargo General Cargo
Ro - Ro Cargo Container Ships;
Ro - Ro Cargo Ferris;
Ro - Ro Cargo Vehicles Carriers) | 0,78 |

Articolo 4

Alle navi da guerra ed alle navi ospedale nazionale ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1 calcolate sulla base della stazza lorda (G.T.), come da nota in calce al medesimo articolo.

Articolo 5

Alle tariffe base di cui al precedente art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A - per fuori orario

- 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica;
- 3) il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, Santo patrono. Tale4 maggiorazione non è cumulabile con quella al punto 2);
- 3) il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 1° novembre (festa Ognissanti) cada di domenica.

B - per carichi pericolosi

- 1) - il 16% della tariffa base per le prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1, 4.3 del codice IMDG o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65 °C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) - il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:

- a) - a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del codice IMDG o ad esse assimilabili;
- b) - a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel codice IMDG.

C - per prestazioni effettuate con un secondo pilota

il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

Articolo 6

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130,132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinate come segue:

1) - quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Savona" qualora la nave stessa ne faccia richiesta il compenso è il seguente:

a) - se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori del limite suddetto:

	Tariffa base €
- per le navi da 0 a 2000 G.T.	38,17
- per le navi da 2001 G.T. in poi	40,60

b) - se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Tariffa base €
- per le navi da 0 a 2000 G.T.	49,30
- per le navi da 2001 G.T. in poi	51,15

2) - quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazione a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Tariffa base €
- per le navi da 0 a 2000 G.T.	79,87
- per le navi da 2001 G.T. in poi	93,60

3) - quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle due ore a Savona e alle cinque ore a Vado Ligure, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora e frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali;

- 4) - quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Tariffa base €
- per le navi da 0 a 2000 G.T.	36,18
- per le navi da 2001 G.T. in poi	38,69

al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;

- 5) - qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza od il movimento della nave la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi: 50% della tariffa base a Savona - 100% della tariffa base a Vado Ligure. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra;
- 6) - quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio;
- 7) - qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 7

Per l'assistenza alle prove in mare od alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

	Tariffa base €
- per le navi da 0 a 2000 G.T.	79,87
- per le navi da 2001 G.T. in poi	93,60

Articolo 8

I compensi di cui agli artt. 6 e 7 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art.5.

Articolo 9

Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, un soggetto che ne assume l'esercizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate:

dal 1° al 3° approdo 100% tariffa base;
dal 4° al 10° approdo 70% tariffa base;
dal 11° al 20° approdo 60% tariffa base;
oltre il 20° approdo 50% tariffa base.

Articolo 10

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Ferme restando le conseguenze previste dalla citata normativa nel caso di mancato rispetto dei termini, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio della riduzione del trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

Il presente decreto, che sostituisce ed abroga il precedente n. 485, in data 27 dicembre 2010, entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Genova, 24 dicembre 2012.

per Il Direttore Marittimo
A.I. (CP) Felicio ANGRISANO t.a.

Il Capo Ufficio Direzione Marittima
CV (CP) Luigi PASCALE

